

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA



COPIA

N. di Reg. 77
N. di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 12:00, nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. EMILIO NUSCA con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Filippo Carusi e nelle persone dei Sigg. Assessori:

NUSCA EMILIO	SINDACO	P
MAGNANTE CARMINE	VICE SINDACO	P
CARRITI GIANNICOLA	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019 - anno 2026**

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 4 in data 29.03.2021 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 29.03.2021 di approvazione delle tariffe 2021 del Canone Patrimoniale Unico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 14.03.2022 di approvazione delle tariffe 2022 del Canone Patrimoniale Unico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 3.04.2023 di approvazione delle tariffe 2023 del Canone Patrimoniale Unico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 21.11.2024 di approvazione delle tariffe 2025 del Canone Patrimoniale Unico;

VISTA la proposta di Piano tariffario che, per ogni schema tariffario, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento e il coefficiente definito in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da allegati alla presente proposta;

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico di occupazione, si rende necessario definire e approvare le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

RITENUTO di approvare le tariffe come sopra descritte con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2026;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone unico per i mercati, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, allegate al seguente provvedimento per l'anno 2026;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000;

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.77

Oggetto: Conferma Canone Unico Patrimoniale

Rocca di Mezzo, lì 24-11-2025

Per l'ufficio proponente, l'Estensore
F.to FERDINANDO IACOBONI

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

Il Responsabile di Area
F.to ANNA RITA FABBRI

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

Il Responsabile di Area
F.to FERDINANDO IACOBONI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Filippo Carusi

Il SINDACO
F.to EMILIO NUSCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Rocca di Mezzo, lì 16-12-2025

Il Segretario Comunale
F.to Filippo Carusi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca di Mezzo, lì 16-12-2025

Il Segretario Comunale
F.to Filippo Carusi

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16-12-2025 al 31-12-2025

- è divenuta esecutiva il giorno 24-11-2025

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Rocca di Mezzo, lì 25-11-2025

Il Segretario Comunale
Filippo Carusi